(N. 100-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1955
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. *Stampato n.* **1956**)

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 NOVEMBRE 1957

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1)	comuni	fino		a	1.000	ab.:	fino a L.	5.000
2)	»	da	1.001		3.000	»	» »	10.000
3)	»	»	3.001		10.000	»	» »	30.000
4)	»	»	10.001		30.000	»	» »	50.000
5)	»	»	30.001		100.000	»	» »	70.000

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1)	comuni	fino		a	1.000	ab.:	fino a L.	5.000
2)	»	da	1.001		3.000	»	» »	10.000
3)	»	»	3.001		10.000	»	» »	30.000
4)	»	»	10.001		30.000	»	» »	50.000
5)	»	»	30.001		100.000	»	» »	70.000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

6)	comuni	da 100.001	a 250.000	ab.:	fino a L.	100.000
7)	»	» 250.001	500.000	»	» »	130.000
8)	»	con oltre	500.000	»	» »	150.000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Al presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo.

6)	comuni	da 100.001	a 250.000	ab.:	fino a L.	120.000
7)	»	» 250.001	500.000	»	» »	160.000
8)	»	con oltre	500.000	»	» »	200.000

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore alla metà di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Ai presidenti delle Amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i seguenti limiti:

1) province fino a 250.000 abitanti, fino a lire 120.000;

2) province da 250.000 a 500.000 abitanti, lire 160.000;

3) province con oltre 500.000 abitanti, lire 200.000.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2.

Art. 4.	Art. 4.
Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, nè con le indennità parlamentari, nè con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal comune o dalla provincia.	*Identico.*
Art. 5.	Art. 5.
Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.	*Identico.*
Art. 6.	Art. 6.
Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.	*Identico.*